COMUNE DI FABRIZIA

Provincia di Vibo Valentia)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI (POT. 3.000 A.E.) A SERVIZIO DEL COMUNE DI FABRIZIA E REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE DI COLLETTAMENTO DELL'INTERO CENTRO ABITATO

DISCIPLINARE ALLEGATO AL BANDO DI GARA Prot. 5562 del 23.10.2020 -PROCEDURA APERTA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE MEPA –

PROCEDURA: aperta ex art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016	
CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior prezzo rapporto qualità/prezzo - ex art. 95 - c. 2 e c. 6- del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..	
OGGETTO: COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI (POT. 3.000 A.E.) A SERVIZIO DEL COMUNE DI FABRIZIA E REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE DI COLLETTAMENTO DELL'INTERO CENTRO ABITATO	
CODICE CIG: **8401822AD7**	Codice Unico di Progetto (CUP): **D32G18000020002**

PREMESSA

Con determina a contrarre n. **305** del **08.08.2020** e n. **408** del **23.10.2020**, viene decisa la pubblicazione del Bando di Gara, a procedura aperta dei lavori COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI (POT. 3.000 A.E.) A SERVIZIO DEL COMUNE DI FABRIZIA E REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE DI COLLETTAMENTO DELL'INTERO CENTRO ABITATO
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Fabrizia comprese le sue frazioni.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il **Geom. Domenico Potami.**
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Fabrizia (VV), come meglio specificato nel progetto allegato.
Le prestazioni oggetto dell'appalto riguardano i lavori riguardano la realizzazione dell'impianto di depurazione del comune di Fabrizia e di alcuni tratti di rete fognaria

La gara di appalto sarà realizzata e gestita tramite il sistema telematico ME.PA.
Trattasi di una Piattaforma telematica per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.
Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile sulla Piattaforma digitale MePa.
La gara si svolgerà con sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.
Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria l'iscrizione alla piattaforma ME.PA.

CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da

inoltrare sul portale MEPA, nei termini consentiti. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nella RDO.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICAZIONI
Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo.fabrizia@asmepec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

PARTE PRIMA PROCEDURA DI GARA

1. Procedura di gara e criterio di selezione:
1.1 La procedura utilizzata è quella aperta, ex art. 60 del d.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i., **"offerta economicamente più vantaggiosa"**, individuata ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base agli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi.
La scelta del ricorso all'OEPV trova riscontro nella convenienza tecnico-economica di incrementare l'efficacia e la qualità dell'intervento oggetto di appalto, sicché i criteri dell'offerta migliorativa, dettagliati nel succitato disciplinare di gara, sono stati predisposti in modo da rendere più funzionale l'opera da appaltare, nonché negli aspetti tecnici di progetto e delle relative tempistiche di redazione ed approvazione della progettazione esecutiva.

2. DOCUMENTAZIONE
2.1 Documentazione di gara.
La documentazione di gara è composta da:
- Bando di gara;
- Disciplinare di Gara;
- Istanza di partecipazione;
- Allegato B Dich. Sost. Requisiti Art_80
- DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari).
- Modello_1 Autocertificazione Comunicazione Antimafia
- Modello_2 Dichiarazione Sostitutiva Familiari Conviventi
- Progetto esecutivo;

2.2 Contenuto del plico - "A" - Documentazione Amministrativa:
Nella busta **"A - Documentazione Amministrativa"** devono essere contenuti i documenti sotto indicati, firmati digitalmente come prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale - (la sottoscrizione con firma digitale è obbligatoria tanto per le dichiarazioni del partecipante, quanto per i documenti da allegare che devono essere sottoscritti con firma digitale da parte del soggetto che li rilascia).
a) Istanza di partecipazione, il DGUE, tutte le dichiarazioni ed il capitolato speciale di appalto

Il DGUE è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (ovvero

requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale) di cui rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUEL 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

b) Cauzione provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 93, del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituita, a scelta dell'offerente, da:
   - fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
   - in caso di polizze bancarie o assicurative è necessaria la sottoscrizione con firma digitale dell'Assicuratore o dell'incaricato dell'Istituto bancario;

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), **a pena di esclusione**, se l'offerente risulta aggiudicatario (art. 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016).
   Tale impegno:
   - deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
   - si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;

d) limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore, a pena di esclusione: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, o GEIE, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a pena di esclusione:
   - se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e della quota dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
   - se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei

lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

f) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane, a pena di esclusione:
   - ai sensi rispettivamente dell'articolo 45 e 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
   - il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto f.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni necessarie;
   - in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del d.lgs n. 50 del 2016, comma 2, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, qualora questi abbia deciso di eseguire l'appalto in proprio. In caso contrario, la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio e sia dalle singole consorziate indicate come esecutrici;
   - nel caso in cui i consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili (art. 45, comma 1, lett. b e c, del codice) non partecipano in proprio, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dei lavori;

g) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria");

h) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
   - il domicilio eletto per le comunicazioni;
   - l'indirizzo di posta elettronica certificata corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

i) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. – ***Sospeso per effetto norme COVID 19.***

j) ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
   - del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
   - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
   - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
   - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza (se previsto).

k) dichiarazione con la quale l'impresa attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato la capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di

esecuzione previsti, della cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'operatore economico dichiara, altresì, di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori in appalto;

l) di aver controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l'offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;

m) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile;

n) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità prevista dall'art. 24, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016;

o) dichiara che, ai sensi dell'art. 42 del codice, per quanto di propria conoscenza nessun dipendente della Stazione appaltante che ha partecipato alla preparazione alla presente procedura di aggiudicazione dell'appalto si trova in una situazione di conflitto di interesse con l'operatore economico;

p) di autorizzare l'Amministrazione aggiudicatrice all'utilizzo della PEC indicata in fase di registrazione della piattaforma per l'invio delle comunicazioni inerente la procedura di gara in oggetto;

q) di rispettare gli obblighi imposti dall'art. 30, comma 4 del codice in materia di applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale;

r) ai sensi degli artt. 66 e 67 del codice, dichiara che l'impresa non ha partecipato, direttamente o tramite impresa collegata, alla preparazione della presente procedura di aggiudicazione d'appalto;

s) allega il "PASSOE", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

t) dichiarazione con la quale il concorrente autorizza l'accesso agli atti o indica quali documenti devono essere esclusi dall'accesso agli atti con le relative motivazioni;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o contratto di rete o GEIE non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o gruppo.

2.3 Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara

(articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1 del presente disciplinare, attestanti le seguenti condizioni, a pena di esclusione:
Requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- il titolare in caso di impresa individuale;

- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);
- il procuratore o l'institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta;

Requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.:
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati sotto indicati (lettere a - h), e nel caso in cui il concorrente si trovi nelle altre cause di esclusione di seguito elencate.

Pertanto è escluso dalla gara il concorrente nel caso di:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
h) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
j) non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ancorché non definitivamente accertati;
k) se la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 [del Codice] e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

l) se la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

m) partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

n) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

o) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

p) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

q) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

r) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

s) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

t) si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

u) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

v) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

L'esclusione di cui al punto precedente, lettere a),b),c),d),e),f),g) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,

se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2.4 Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

2.5 Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara.
(articolo 84 del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 61, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010)

Pena di esclusione, una o più dichiarazioni redatte ai sensi del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010; pertanto, il concorrente deve dimostrare di essere in possesso di una adeguata attestazione SOA in corso di validità, così come sotto indicato:

a) attestazione SOA nella categoria prevalente **OS22** classifica **II**;
b) Ai soli fini del rilascio del CEL (certificato esecuzione lavori) si precisa quanto segue:
c) «L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente **OS22**, comprende anche lavori diversi riconducibili oggettivamente a categorie minori e non rilevanti ai fini della partecipazione, che non concorrono alla qualificazione dell'Appaltatore, essendo il loro importo già incluso nella predetta categoria. Possono rilevare ai fini dell'emissione del Certificato di esecuzione lavori (CEL), con imputazione a favore dell'eventuale subappaltatore ai sensi dell'articolo 105, comma 22, del Codice dei contratti, esclusivamente in caso di loro subappalto ad imprese specifiche, con certificazione di lavorazioni subappaltate appartenenti alla categoria prevalente o, se ammesso all'ordinamento, come appartenenti alla categoria specifica se prevista specificamente negli atti di gara ai sensi dell'articolo 86, comma 5-bis e del Codice dei contratti e dell'articolo 85, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.
d) Essere in possesso di Certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alle norme europee **ISO 9001**, in corso di validità;
e) Essere in possesso di Certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee **ISO 14001**, in corso di validità;
f) raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di tipo orizzontale e G.E.I.E di tipo orizzontale (all'articolo 48 commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010):

- ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
  la quota di partecipazione di cui al precedente punto, e la relativa misura del requisito:
  - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante, pena l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio;
  - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo, pena l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio;
  il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;

g) i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del codice eseguono i lavori o con la propria

struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara (senza che ciò costituisca subappalto), ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione appaltante. Qualora non vengono indicate le consorziate, si riterrà che il consorzio partecipa in proprio;

h) per le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 48, comma 14, del d.lgs n. 50 del 2016, si applicherà quanto previsto nel precedente punto, o nel caso abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile, quanto previsto dal puto specifico.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, deve rendere un'apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto" (requisito di esecuzione).

2.6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3 lettera b) della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

2.7 Disposizioni in materia di subappalto.

- Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- L'eventuale subappalto deve essere contenuto entro i limiti previsti dal combinato disposto dell'art. 105 - comma 2 - del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. BUSTE INTERNE

3.1 Contenuto del format «Offerta Tecnica».

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'**offerta tecnica**, illustrante le proposte oggetto di valutazione **(max 75 punti).**
I criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono così delineati:

OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI)

PROFILO TECNICO – CRITERI OFFERTA QUALITATIVA		
	DESCRIZIONE	**PUNTI**
A		
A1	Organizzazione del cantiere	10
A2	Miglioramento delle prestazioni generali dell'opera	30
A3	Miglioramento del Progetto generale	35
	TOTALE MAX A	**75**

L'elemento A1) verrà valutato, dando maggior punteggio, pari a 1, e via via parametrando in ordine decrescente, in base ai contenuti sotto esplicitati:
Nel rispetto del Progetto Esecutivo e delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, il Concorrente dovrà individuare proposte migliorative e integrative per l'organizzazione del cantiere, delle lavorazioni e delle misure di sicurezza, con particolare riferimento a:
opere provvisionali e in generale opere per la sicurezza sul cantiere;
soluzioni per un cantiere "ecologico";
Il concorrente, in sede di offerta, dovrà assicurare la corretta organizzazione del cantiere e dovrà documentare con grafici e illustrazioni, le proposte e le soluzioni tecniche e logistiche.

L'elemento A2) verrà valutato, dando maggior punteggio, pari a 1, e via via parametrando in ordine

decrescente, in base ai contenuti sotto esplicitati:

Nel rispetto del Progetto Esecutivo e delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, il Concorrente dovrà individuare proposte migliorative e per le prestazioni generali dell'opera e per la realizzazione degli impianti tecnologici, con particolare riferimento a:
migliorie tecniche al progetto, anche con riguardo all'utilizzo di sistemi e/o componenti innovativi che possano, tra l'altro, introdurre risparmi energetici;

L'elemento A3) verrà valutato, dando maggior punteggio, pari a 1, e via via parametrando in ordine decrescente, in base ai contenuti sotto esplicitati:
Nel rispetto del Progetto Esecutivo e delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, il Concorrente dovrà individuare proposte migliorative, con particolare riferimento a:
Apparecchiature elettromeccaniche degli impianti di sollevamento,
Quadri elettrici e di protezione elettropompe opere elettriche;
Sistema di telecomando e telecontrollo.
Dette soluzioni e proposte (A1-A2-A3) dovranno essere dettagliatamente individuate nella relazione tecnica e con elaborati grafici allegati e da ulteriore documentazione tecnica volta a dimostrare l'effettivo beneficio delle migliorie al progetto esecutivo approvato.

4. CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA E TEMPI DI ESECUZIONE (25 PUNTI).

PROFILO ECONOMICO – OFFERTA QUANTITATIVA		
B	**Ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara**	15
C	**Tempo di esecuzione dell'appalto:** Completamento in anticipo rispetto ai tempi	10
	TOTALE B+C	**25**

Nell'offerta economica bisogna indicare:

a) il ribasso percentuale sull'importo di gara;
b) Indicare gli oneri per la sicurezza aziendali propri dell'offerente e il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione. L'offerta economica deve essere determinata valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; a tal fine il concorrente deve attestare tale situazione con una apposita dichiarazione.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio); nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o contratto di rete non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, GEIE o contratto di rete, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio).
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto. L'offerta avrà validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione.
Il sistema consente di inserire fino alla terza cifra decimale. L'eventuale quarta o ulteriore cifra decimale, ove apposta, sarà automaticamente arrotondata dal sistema.

5. ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE:

5.1 Avvalimento (articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016):

Ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a pena di esclusione:

a) l'avvalimento è ammesso per il requisito di capacità tecnica; il concorrente, inteso sia come concorrente singolo che come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, può avvalersi di un'impresa ausiliaria; per i lavori oggetto dell'appalto; l'impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura prevista;

a) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:

a.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi dell'impresa ausiliaria;

a.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità precedentemente indicate;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i mezzi e le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestando one il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

a.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria;

a.4) il contratto di avvalimento dovrà essere firmato digitalmente (pena l'esclusione) sia dall'impresa concorrente che dall'impresa ausiliaria.

5.2 Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016)

L'importo della garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2015, di cui all'articolo 93, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016.

Nel caso di riduzioni cumulabili, non è possibile sommare le varie percentuali di riduzione ed applicarle all'importo della garanzia, ma è necessario applicarle in sequenza (ad es. posto 100 il valore richiesto della polizza, se si è in possesso di un'idonea certificazione di qualità (riduzione del 50%) e di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS riduzione del 30%), la polizza non dovrà essere di importo pari a 20 (riduzione 50% più riduzione 30%) ma pari a 35 (prima si applica la riduzione del 50% e sul volare ottenuto si effettua la riduzione del 30%).

6. RETI DI IMPRESE E CONTRATTI DI RETE.

In attuazione dell'art. 45, comma 2, lettera f), del d.lgs n. 50 del 2016 , le imprese concorrenti in reti di imprese devono dichiarare, <u>a pena di esclusione</u>:

- gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora

previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;

- le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
  - c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
  - c.2) mettono in comune i requisiti se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al precedente Capo 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO:

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui al comma 9, dell'art. 83, del D.Lgs n. 50/2016, richiesta a pena di esclusione dal bando e disciplinare di gara può essere sanato attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, del d.lgs n. 50/2016.

In una o più sedute riservate, si procederà alla valutazione dell'offerta tecnica mediante un calcolo che avverrà applicando la seguente formula in relazione ai criteri qualitativi:

C(a)=∑n[Wi*V(a)i] dove:

C(a) è il punteggio ottenuto dall'offerta "a";

n= numero totale degli elementi di valutazione; Wi=punteggio attribuito all'elemento di valutazione i esimo; V(a)i=coefficiente dell'offerta "a" rispetto all'elemento di valutazione i esimo variabile tra 0 ed 1 calcolato, per quanto riguarda gli elementi qualitativi, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente tra 0 ed 1 dai singoli commissari; dove "0" corrisponde alla preferenza minima ed "1" alla preferenza massima. Il punteggio assegnato al singolo parametro qualitativo sarà calcolato moltiplicando il fattore ponderale associato a ciascun elemento di valutazione per il suddetto coefficiente.

Saranno adottati i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente = 0,76-1 – caratteristiche ottimali

Coefficiente = 0,51-0,75 – caratteristiche buone

Coefficiente = 0,26-0,50 – caratteristiche sufficienti

Coefficiente = 0,10-0,25 – caratteristiche poco adeguate

Coefficiente = 0 – caratteristiche non adeguate

Ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara – max punti 15.

La valutazione dell'offerta economica sarà fatta applicando la formula sotto indicata per il valore B = 15.

A = (Bi / Bmax) x B dove:

A è il punteggio da assegnare

Bi è il ribasso percentuale dell'offerta in esame;

Bmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante); B è punteggio massimo applicabile

TEMPI DI ESECUZIONE dei lavori

Completamento in anticipo rispetto ai tempi contrattuali (5 punti per ogni 15 gg sino ad un massimo di 30 gg); max punti attribuibili 10.

Offerte anormalmente basse: ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:

- il punteggio relativo all'offerta prezzo e tempi di esecuzione sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento;
- la somma del punteggio dell'offerta tecnica sia pari o superiore ai quattro quinti della somma del punteggio massimo attribuibile;
- il calcolo di cui sopra (precedente lettera d), in ossequio al disposto del novellato comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m., è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo art. 97 ovvero "La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa";
- su richiesta della stazione appaltante, gli operatori economici sono sempre tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, ex art. 97, comma 1, del d.lgs n. 50/2016;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua, ovvero conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, a norma dell'art. 95, comma 12, del d.lgs n. 50 del 2016.

2. Operazioni di gara.

Il seggio di gara (ove costituito) si riunirà in seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa nel giorno ed all'ora stabiliti dal bando di gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o rinviate ad altro giorno. Eventuali modifiche relative alla data e/o orario di apertura delle offerte pervenute saranno pubblicate con congruo anticipo sul sito istituzionale del Comune di Fabrizia e sul MEPA.

Il seggio di gara, ove istituito, ovvero la commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà al riscontro del numero delle offerte pervenute; procederà, quindi, telematicamente, all'apertura delle buste denominate "A - Documentazione Amministrativa", al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione ivi contenuta. Procederà, se necessario, ad attivare la procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 7. della Parte Prima del presente disciplinare; ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, redigendo apposito verbale relativo alle attività svolte.

Terminata la fase di controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice come sopra nominata, procederà a dare seguito alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

In una o più sedute riservate la commissione medesima procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Terminata la fase riservata, la commissione giudicatrice si riunirà nuovamente in seduta pubblica per:

- dare lettura dei punteggi riportati nelle offerte tecniche;
- esaminare le offerte economiche ed assegnare il relativo punteggio;
- formulare una proposta di aggiudicazione provvisoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra e, quindi, una volta formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, la commissione giudicatrice provvederà a chiudere le operazioni di gara ed a trasmettere al RUP tutti gli atti e i documenti della gara, ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

3. Verbale di gara:

a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.6) del bando di gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara, o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
e) l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, ex art. 97, comma 1, del d.lgs n. 50 del 2016, avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

4. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

a) *sono escluse, dopo l'apertura della busta contenente l'offerta economica, le offerte*:

a.1) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento, oppure che non recano l'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri

dell'offerente;

a.2) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta sia subordinata o integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;

a.3) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;

b) *sono comunque escluse le offerte*:

b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte Prima, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;

b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

b.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;

b.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

5. Aggiudicazione:

a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;

a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);

b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5 e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali la proposta di aggiudicazione si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può a*dottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria*;

c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:

c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo, e s.m.;

c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, e s.m.;

c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da altre disposizioni normative;

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei motivi di esclusione, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;

d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

e) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

A. l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita

richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

a.4) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, deve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto" (*requisito di esecuzione*).

B. l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:

b.1) una dichiarazione cumulativa:

- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza (se previsto);

b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

C. gli adempimenti di cui alla lettera a), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese;
c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs n. 50 del 2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi;
c.4) dalle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

D. se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
E. nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
F. ai sensi dell'art. 93, comma 6, del codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto;
G. tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. E' possibile l'esecuzione anticipato dell'appalto, nelle more della stipula del contratto, se richiesto dalla Stazione appaltante;
H. la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia antimafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:

1.a.1) sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e sottoscritte con firma digitale;

a.2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, firmata digitalmente da chi ha il potere di attestare la conformità all'originale;

a.3) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete, aderenti al GEIE, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

a.4) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme, sottoscritte con firma digitale;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;

c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 45, comma 1, 80,

comma 4 , 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;

g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente il cui utilizzo sia stato autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 52 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;

h) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, o imprese aderenti GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

d) le richieste di chiarimenti sulla presente procedura di gara sono presentate mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante tramite la piattaforma ME.PA.;

e) la Stazione appaltante riscontrerà le richieste di chiarimenti entro 6 (sei) giorni prima del termine stabilito per la scadenza delle offerte, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile;

f) il bando di gara, il disciplinare di gara, i modelli per la partecipazione alla gara e il progetto esecutivo sono disponibili all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma ME.PA.;

g) salvo quanto disposto dai commi precedenti, tutte le comunicazioni tra gli operatori economici e la Stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente, ai sensi dell'art. 52, del codice;

h) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, o imprese aderenti al GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;

i) in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. Disposizioni finali

a) computo dei termini: tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

b) supplente: ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di VIBO VALENTIA, con esclusione della competenza arbitrale;

d) trattamento dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

1.d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento;

1.d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.;
1.d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
1.d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
1.d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
1.d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del2003;
e) procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria, sede di Catanzaro, con le seguenti precisazioni:
e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio per cause che ostano alla partecipazione;
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;

e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
f) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e l'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
f.1) per i concorrenti esclusi. o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
g) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
g.1) il decreto legislativo n. 50 del 2016;
g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile; g.3) il Capitolato speciale d'appalto;
h) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
i) in caso di anomalie riscontrate nel sistema telematico, la procedura potrà essere sospesa e i termini per la presentazione delle offerte prorogati.